

Quadro completo in tema di dislessia e altri disturbi specifici di apprendimento

di Eleonora Alberti

La dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia interessano circa 70 mila studenti, ma i casi non diagnosticati potrebbero arrivare a 200 mila.

La **dislessia** è un disturbo costituzionale di origine neurobiologica e riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente.

È presente in bambini dotati di normale intelligenza e si manifesta con una lettura scorretta e/o lenta. Può manifestarsi anche con una difficoltà di comprensione del testo scritto.

Il bambino spesso compie nella lettura e nella scrittura errori come l'inversione di lettere e di numeri e la sostituzione di lettere. A volte non riesce a imparare le tabelline e alcune informazioni in sequenza, come le lettere dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi dell'anno. Può fare confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; mesi e giorni; lettura dell'orologio) e può avere difficoltà a esprimere verbalmente ciò che pensa.

In alcuni casi sono presenti anche difficoltà in alcune abilità motorie (per esempio allacciarsi le scarpe), nella capacità di attenzione e di concentrazione.

Il disturbo si ripercuote inevitabilmente sull'apprendimento scolastico e la difficoltà ad accettare questo disturbo per quello che è, confondendolo con forme di disattenzione o indolenza, si conclude spesso con una bocciatura o con l'indirizzo di questi ragazzi verso percorsi scolastici meno impegnativi.

La **legge 8 ottobre 2010, n. 170** ha riconosciuto la dislessia, la disortografia, la disgrafia, e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (**Dsa**).

L'art. 7 co. 2 della legge prevede l'emanazione di un **decreto attuativo** che è stato firmato dal ministro dell'Istruzione il 12 luglio 2011.

A partire dall'anno scolastico 2011/2012, i ragazzi con problemi di apprendimento potranno contare su strumenti compensativi didattici e tecnologici e su misure dispensative che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni particolarmente difficili a causa del disturbo.

Il decreto e le Linee guida individuano inoltre:

- modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici;
- misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento;
- forme di verifica e di valutazione degli studenti.

Il Ministero predispone piani per la **formazione degli insegnanti**, anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali.

Tale formazione dovrà riguardare:

- lo studio della legge n. 170/2010;
- le caratteristiche delle diverse tipologie di Dsa;
- la conoscenza dei principali strumenti per l'individuazione precoce del rischio di Dsa;
- le strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

La legge n. 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

Gli **strumenti didattici e tecnologici** volti a facilitare lo studio degli alunni con Dsa sono:

- sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- programmi di video-scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti, senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo.

Dovranno inoltre essere previste **misure dispensative**, ossia interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

La **valutazione scolastica**, periodica e finale, degli studenti con Dsa deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati durante l'anno scolastico.

Anche gli **studenti universitari** con Dsa hanno diritto a veder riconosciuti le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nelle scuole, sin dai test di ammissione, nei quali si potrà prevedere un tempo aggiuntivo (fino a un massimo del 30% in più) per lo svolgimento delle prove.

Gli atenei consentono agli studenti con diagnosi di Dsa di utilizzare le facilitazioni e gli strumenti compensativi eventualmente già in uso durante il percorso scolastico.

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più) possono essere utilizzati anche durante gli esami.

Infine, gli atenei devono prevedere servizi specifici per gli studenti con Dsa, ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantire l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate (per esempio utilizzo di tutor specializzati, consulenza per l'organizzazione delle attività di studio, lezioni ed esercizi online sul sito dell'università ecc.).